

Legge regionale 19 luglio 1995, n.78

Interventi per la promozione di una cultura di pace

ARTICOLO 1

(Finalita' ed oggetto della legge)

1. La Regione Toscana riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. A tal fine, sostiene, in via sperimentale e per la durata di un triennio, con l'erogazione di contributi iniziative per aggiornamento dei docenti, indagini e ricerche, premi per tesi di laurea, documentazione, incontri o manifestazioni concernenti i problemi della pace.

3. La Regione, inoltre, concorre al perseguimento delle finalita' indicate dal precedente primo comma, con la realizzazione diretta delle iniziative di cui ai successivi articoli 8 e 9.

ARTICOLO 2

(Aggiornamento dei docenti)

1. La Regione sostiene finanziariamente, mediante l'erogazione di contributi fino al 50% del loro costo, corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola diretti a favorire l'aggiornamento di metodologie didattiche che, nello svolgimento delle attivita' ordinarie di insegnamento, siano idonee a garantire un piu' efficace raggiungimento delle finalita' della presente legge.

2. Le domande di finanziamento dei corsi possono essere presentate alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall'IRRSAE, dalla Sovrintendenza scolastica o dai Provveditorati agli studi, dai Distretti scolastici, anche su iniziativa o d'intesa sia delle scuole, sia dell'Universita'.

3. Le domande devono essere corredate dal progetto formativo, con una dettagliata relazione illustrativa concernente le finalita', gli aspetti organizzativi, l'ambito territoriale di utenza e il preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale, ai fini dell'ammissibilita' al contributo e della determinazione del suo ammontare, tiene conto dei seguenti criteri preferenziali:

a) la capacita' del progetto del corso di concorrere alla

- educazione alla pace;
- b) l'ampiezza di riferimento, provinciale e/o interprovinciale, per la partecipazione dei docenti al corso;
 - c) la capacita' di garantire l'integrazione verticale tra i vari ordini di scuola.

ARTICOLO 3

(Indagini e ricerche)

1. Per concorrere allo svolgimento di indagini e ricerche aventi ad oggetto la cultura della pace, lo studio della genesi della guerra e delle modalita' non violente di risoluzione dei conflitti, la Regione eroga contributi fino al 70% del loro costo, a favore di Universita', di Distretti scolastici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, nonche' di Associazioni legalmente costituite che per statuto operino per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge.

2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre corredate dal progetto di ricerca con una dettagliata relazione illustrativa concernente l'ambito tematico della ricerca, le metodologie e gli strumenti della ricerca ed il preventivo di spesa.

ARTICOLO 4

(Premi per tesi di laurea)

1. La Giunta regionale assegna, ogni anno, un premio dell'importo di cinque milioni per tesi di laurea o di dottorato, discusse sulle tematiche della pace, e ne garantisce la diffusione.

ARTICOLO 5

(Ricerche della Regione)

1. La Giunta regionale, con la consulenza del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 11, realizza, mediante convenzione con Istituti di ricerca qualificati e con gli organi competenti di facolta' universitarie, ricerche dirette all'individuazione di metodologie e di strumenti didattici che la scuola, di ogni ordine e grado, possa utilizzare nello svolgimento delle attivita' ordinarie di insegnamento per piu' efficacemente perseguire le finalita' di cui all'art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 6

(Piano annuale di riparto)

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 ottobre il piano annuale di ripartizione dei finanziamenti, relativi agli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, al Consiglio regionale che l'approva entro il 15 novembre.

ARTICOLO 7

(Incontri e manifestazioni)

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi oggetto della presente legge, la Regione eroga contributi per incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da scuole, da comitati e Associazioni legalmente riconosciute che svolgano attività di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.

2. I contributi vengono erogati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione delle singole domande nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo. I contributi non possono essere concessi allo stesso beneficiario più di una volta l'anno e saranno commisurati alla importanza della manifestazione, e al grado di coinvolgimento nella stessa società civile.

ARTICOLO 8

(Giornata per la pace)

1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'approvazione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e' individuata come giornata per la pace nella Regione della Toscana.

2. Ai fini di ricordare il significato della data di cui al comma 1, in relazione alla promozione e salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e sentito il Comitato di cui all'art. 10, determina quali iniziative adottare per la celebrazione della data indicata.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le Associazioni operanti nel campo della pace, del disarmo, del servizio civile sostitutivo del servizio militare, dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, organizza annualmente la conferenza regionale della pace.

ARTICOLO 9

(Premio per la pace)

1. La Regione istituisce un premio annuale per la pace, da assegnare a persone, enti pubblici o privati, associazioni e comitati aventi sede in Toscana che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui alla presente legge.

2. Tale premio e' assegnato, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e sentito il Comitato di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 10

(Comitato tecnico-scientifico)

1. E' costituito il Comitato tecnico-scientifico quale organo di consulenza della Regione nella materia oggetto della presente legge.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e' composto in qualita' di esperti da sei eminenti personalita' distintesi nei diversi campi interessati dalle iniziative di legge.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio regionale su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Ad essi compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.
5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di quattro componenti.
6. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Per l'espletamento delle funzioni del Comitato la Giunta regionale mette a disposizione la propria struttura.

ARTICOLO 11

(Centro di documentazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale e' costituito presso la Presidenza della Giunta regionale "il Centro di documentazione sulla pace" con lo scopo di fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento della finalita' prevista all'art. 1.
2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua la struttura organizzativa del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale a cio' preposta.
3. Il Centro si avvale della consulenza del Comitato di cui al precedente art. 10.
4. La Giunta regionale a tal fine si avvale, tramite convenzioni, di Istituti ed Associazioni operanti in materia ed in possesso di fondi documentari, sedi e strumenti per la consultazione di tali fondi.
5. Il Centro promuove un sistema informativo, collegato in via telematica, tra i vari centri operanti in Toscana.

ARTICOLO 12
(Finanziamenti)

1. All'onere derivante nel corso dell'anno 1995 dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione disposta per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa:

spesa di nuova istituzione:

Cap. 00979

Interventi per la promozione di una cultura di pace (LR 78/1995)	L. 100.000.000
---	----------------

spesa in diminuzione:

Cap. 50260

Fondo di riserva per le spese impreviste	L. 100.000.000
--	----------------

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio.